SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE
TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
(ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241)
CUP H17G26000140002

Attuazione del Programma "*Buone pratiche per la mitigazione del rischio connesso all'uso dei prodotti fitosanitari, a tutela della biodiversità, degli impollinatori e dell'ambiente acquatico*"

TRA

La Regione del Veneto (di seguito solamente "Regione"), con sede legale in Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata ai fini del presente atto da _____, nella sua qualità di Direttore della Direzione Sviluppo Rurale e Agroambiente, domiciliato per la sua carica presso la sede legale dell'Ente e a ciò autorizzato con Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. _____ del_____;

e

il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria (di seguito CREA), con codice fiscale n. 97231970589 e Partita IVA n. 08183101008, avente sede legale in via della Navicella n. 2/4 – 00184 Roma, rappresentato, ai fini del presente atto, dal Direttore Generale del CREA, _____, delegat_ alla sottoscrizione degli Accordi di collaborazione, ex art. 15 della legge n. 241/90 ss.mm.ii., tra il CREA e le altre amministrazioni pubbliche secondo i criteri indicati nella delibera del CDA n. 105/2025 del 25/09/2025, domiciliat_ per la funzione presso la sede legale di CREA;

di seguito denominati singolarmente anche come "Parte" e congiuntamente come "Parti" del presente accordo di collaborazione istituzionale (di seguito "Accordo").

PREMESSO CHE

a. In linea con le politiche comunitarie di sostenibilità, la Regione del Veneto promuove e mette in atto iniziative volte a sviluppare strumenti pratici per supportare gli utilizzatori di prodotti fitosanitari e migliorarne la conoscenza e la consapevolezza su diversi aspetti che possono determinare un uso più efficiente dei prodotti fitosanitari, al fine di mitigare l'impatto che questi hanno sull'ambiente.

b. Il Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) è in fase avanzata di aggiornamento e, in previsione della sua approvazione, è necessario che la Regione organizzi e dia inizio alle attività previste in capo alle amministrazioni regionali che, in ordine agli obiettivi del PAN, devono individuare misure finalizzate a ridurre i rischi connessi all'uso dei prodotti fitosanitari.

c. Il CREA, istituito con D. Lgs. n. 454/99 recante la riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura a norma dell'articolo 11 della legge n. 59/1997, riordinato dall'art. 1 comma 381 della L. n. 190/2014 che ha attribuito al CREA la natura di persona giuridica di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare e delle Foreste – "MASAF" (già Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - MIPAAF), è un ente nazionale di ricerca e sperimentazione con competenza scientifica generale nel settore agricolo, agroindustriale, ittico, forestale, nutrizionale e socioeconomico, dotato d'autonomia scientifica, organizzativa e patrimoniale, che persegue le proprie finalità multisettoriali attraverso le attività svolte dall'Amministrazione centrale, dai Centri e dalle strutture di ricerca e sperimentazione agraria in cui è articolato, disseminati su tutto il territorio nazionale, fra i quali si colloca il Centro di ricerca in Agricoltura e Ambiente (di seguito "CREA-AA").

d. Il CREA ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 2 del proprio statuto, per lo svolgimento delle proprie attività e per il conseguimento delle finalità istituzionali, può stipulare convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, europee ed internazionali, nei limiti dell'ordinamento vigente.

e. Con Deliberazione n. _____ del _____ la Giunta regionale del Veneto ha approvato il Programma delle attività "Buone pratiche per la mitigazione del rischio connesso all'uso dei prodotti fitosanitari, a tutela della biodiversità, degli impollinatori e dell'ambiente acquatico" (di seguito "Programma") per fornire agli utilizzatori di prodotti fitosanitari formazione ed indicazioni pratiche ed applicabili per la salvaguardia della biodiversità e la mitigazione del rischio per gli impollinatori e l'ambiente acquatico derivante dall'uso di prodotti fitosanitari

f. La Regione del Veneto può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre amministrazioni prevedendo il solo riconoscimento delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività, valutate preventivamente a titolo forfettario. Per questo motivo, con nota prot. n. 492822 del 02/09/2026, ha proposto al CREA-AA la disponibilità a collaborare per la realizzazione del Programma, giacché il CREA-AA possiede competenze tecnico-scientifiche di elevata qualificazione e strumenti idonei ad affrontare in maniera scientificamente fondata e metodologicamente adeguata le attività previste dal Programma.

g. Con nota prot. n. 61646 del 10/09/2026 (protocollo regionale n. 505397 del 10/06/2026) il CREA-AA ha accolto la richiesta della Regione dando riscontro positivo alla sua richiesta, prospettando la propria collaborazione specialistica nella realizzazione di documenti di approfondimento sulle buone pratiche e le misure attuabili nell'applicazione di prodotti fitosanitari a salvaguardia dei pronubi; nella analisi delle misure agroecologiche a favore degli impollinatori e il relativo monitoraggio; nell'adattamento a livello regionale di un indicatore correlato alla presenza di impollinatori; nell'attività formativa e divulgativa dei contenuti proposti.

VISTO CHE

a. Gli accordi tra pubbliche amministrazioni, redatti ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", sono fondati su una finalità di cooperazione e condivisione che si inquadra nella logica della sussidiarietà orizzontale, e sono lo strumento per disciplinare lo svolgimento di attività aventi rilevanza pubblica e di interesse comune a ciascuna delle amministrazioni sottoscrittrici.

b. La Delibera ANAC n. 619 del 04/07/2018, precisa che: "l'accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti e che l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico".

c. Visto l'art 7 comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023 ("Codice dei Contratti"), integrato e corretto dal D. Lgs. n. 209/2024 s.m.i. recante "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici", le Parti del presente Accordo danno atto di non operare sul mercato aperto in relazione alle attività oggetto del presente Accordo e di collaborare mettendo sinergicamente in comune conoscenze, esperienze e risorse, sia per realizzare un risparmio di spesa che non sarebbe verosimilmente possibile conseguire altrimenti, che per realizzare a livello operativo attività in conformità ai principi di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa. Pertanto, non trovano applicazione al presente Accordo le procedure di cui al Codice dei Contratti, atteso che la presente cooperazione è finalizzata alla realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle Parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione, ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come mero ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici.

d. Considerato che entrambi i soggetti in premessa sono organismi di diritto pubblico, cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti in settori di interesse comune, attribuendo competenze in parte diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto, attraverso la messa a sistema informazioni, dati e conoscenze, permette la creazione di sinergie massimizzando i risultati delle attività progettuali da svolgere ed oggetto del presente Accordo.

tutto ciò premesso, visto e considerato, tra le Parti si conviene e stipula quanto segue.

Art. 1 – Valore delle premesse

Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, unitamente al Programma delle attività e gli atti normativi citati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo, nonché i presupposti su cui si fonda il consenso delle Parti, e si considerano integralmente trascritti nello stesso.

Art. 2 Finalità e oggetto dell'Accordo

1. Il presente Accordo costituisce strumento di concertazione finalizzato a regolamentare la collaborazione tra

le Parti, assicurando livelli di integrazione e coordinamento necessari a garantire un'efficace ed efficiente per l'attuazione del Programma delle attività "Buone pratiche per la mitigazione del rischio connesso all'uso dei prodotti fitosanitari, a tutela della biodiversità, degli impollinatori e dell'ambiente acquatico" (acronimo CHAPIRE), descritto nell'Allegato A della DGR _____ del _____, per le Parti di competenza (di seguito Allegato A).

2. Le Parti si impegnano ad adottare come criterio di azione il principio della reciprocità per rendere disponibili, nell'ambito delle rispettive competenze e come meglio di seguito specificato, le proprie risorse, sia in termini finanziari che professionali, nonché si ispirano al principio di leale collaborazione.

Art. 3 – Attività e impegni delle Parti

1. Nello spirito della cooperazione e collaborazione interistituzionale, ai fini della più efficace ed efficiente realizzazione dell'oggetto del presente Accordo, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, le Parti si impegnano vicendevolmente a:
 - conseguire il comune interesse pubblico, promuovendo lo scambio di informazioni necessarie alla realizzazione degli obiettivi concordati;
 - scambiare reciprocamente i dati grezzi ed elaborati, secondo modalità che saranno concordate dai Referenti di cui al successivo art. 4.
2. Il CREA-AA si impegna, in linea con le modalità, finalità e tempistiche descritte nel presente Accordo, a dare attuazione alle attività progettuali descritte dai punti 3.2, 3.4 e 3.5 del capitolo 3 delle "Attività di Programma" di cui all'Allegato A, assicurando il proprio contributo tecnico, scientifico ed informativo, servendosi delle proprie strutture ed avvalendosi di personale altamente specializzato, e rispettando il cronoprogramma concordato con il Direttore della UO Agroambiente.
3. Nel corso dello svolgimento delle attività, le Parti potranno concordare eventuali modifiche non sostanziali che si rendano opportune o necessarie per il miglior esito delle attività stesse, o che siano suggerite dalla natura dei risultati nel frattempo conseguiti.
4. La Regione si impegna a collaborare con CREA-AA e mette a disposizione le proprie competenze e professionalità per la realizzazione delle azioni del Programma, anche tramite il coordinamento istituzionale delle attività, l'analisi dei materiali, il collegamento con gli operatori del settore e i portatori di interesse. Inoltre, i risultati ottenuti dalla presente collaborazione potranno essere utilizzati per rafforzare l'applicazione nel territorio agricolo regionale delle misure previste dal PAN e degli obblighi introdotti nell'ambito della Condizionalità Rafforzata della nuova PAC o altra normativa di settore. In questo senso, il CREA-AA si impegna ad affiancare la Regione in sede nazionale, qualora fosse necessario presentare i risultati del Programma, indipendentemente dalla conclusione economica dell'operatività dello stesso.

Art. 4 - Referenti del Programma per le Parti

1. La Regione indica quale proprio referente del Programma oggetto della collaborazione il Direttore della U.O. Agroambiente.
2. CREA-AA indica quale proprio Referente del Programma, oggetto della collaborazione, per le attività di competenza, _____ (Responsabile scientifico).
3. L'eventuale sostituzione del referente di una delle Parti, sarà comunicata tempestivamente all'altra Parte via PEC.

Art. 5 – Durata, modifiche e procedura di rinnovo.

1. Il presente Accordo entrerà in vigore a decorrere dall'ultima sottoscrizione digitale temporalmente apposta dalle Parti contraenti, e fino al 31/12/2026.
2. Eventuali proroghe della durata o variazioni del presente Accordo potranno essere concordate tra le Parti, previa richiesta scritta e motivata, da inviarsi tramite PEC, prima della scadenza del Programma.
3. In nessun caso è ammesso il ricorso al tacito rinnovo.

Art. 6 – Modalità di rimborso delle spese sostenute

1. Per la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo è stabilita una spesa di € 35.000,00 (euro trentacinquemila/00), di cui € 5.000,00 (euro cinquemila/00) di cofinanziamento a carico di CREA-AA e € 30.000,00 (euro trentamila/00) a carico della Regione a favore del CREA-AA.
2. La somma di € 30.000,00 (euro trentamila/00) che la Regione riconosce al CREA-AA rappresenta titolo di mero rimborso delle spese sostenute nella realizzazione delle attività indicate dal Programma, senza che lo stesso costituisca alcuna forma di corrispettivo.
3. La liquidazione del rimborso spese sarà erogata dalla Regione al CREA-AA secondo le modalità sottoindicate:
 - acconto pari a € 10.000 (euro diecimila/00) all'avvio del Programma e presentazione del relativo cronoprogramma delle attività, che dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo;
 - saldo dei restanti € 20.000 (ventimila/00) alla chiusura del progetto, sulla base della presentazione di una relazione finale sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti.
4. Entro la chiusura del progetto, il CREA-AA inoltrerà alla Regione, unitamente alla relazione tecnico-scientifica sull'attività svolta, anche la rendicontazione sulle spese sostenute mediante una tabella riassuntiva, i documenti giustificativi di spesa e di pagamento recanti l'indicazione del codice CUP H17G26000140002.
5. È prevista la restituzione delle somme erogate dalla Regione del Veneto non rendicontate dal CREA-AA.
6. L'erogazione dell'anticipo e del saldo avverrà con versamento sul conto corrente speciale infruttifero c/o Banca d'Italia – Sezione di Tesoreria Provinciale di Roma, IBAN: IT79D0100004306TU0000016213, intestato al "Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria".
7. Le eventuali maggiori spese sostenute dal CREA, rispetto a quelle ammesse, sono a totale carico dello stesso.
8. Gli eventuali costi e le spese per le attività di competenza della Regione restano a carico della stessa.
9. Preso atto delle finalità istituzionali dell'Accordo e poiché trattasi di trasferimento di risorse per rimborsi nell'ambito di un accordo di cooperazione orizzontale fra due soggetti pubblici, che non integrano gli estremi di esercizio di imprese, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 633/72, gli importi di cui al presente articolo sono fuori campo di applicazione dell'IVA.

Art. 7 – Regime dei dati e proprietà ed utilizzazione dei risultati dell'Accordo e obblighi di riservatezza

1. I dati grezzi raccolti durante le attività del Programma, gli elaborati intermedi, le analisi e i documenti finali prodotti verranno condivisi dalle Parti, a fronte del comune interesse per le attività da realizzare in collaborazione, nell'ambito delle proprie attività istituzionali.
2. Le Parti convengono sin d'ora che i risultati realizzati congiuntamente, direttamente derivanti dall'esecuzione del presente Accordo, in piena ed effettiva collaborazione tra le stesse, costituiti da contributi omogenei ed oggettivamente non distinguibili (di seguito "Risultati"), saranno in egual misura di proprietà di entrambe le Parti.
3. Ciascuna Parte potrà pubblicare i Risultati derivanti dal presente Accordo, provvedendo a citare l'altra Parte. Stanti le finalità del Programma, la pubblicazione e la divulgazione di documenti, di natura preparatoria e/o intermedia, di qualunque tipo, inerenti alle elaborazioni dei dati raccolti e delle informazioni emerse nel corso delle attività oggetto del presente Accordo, dovranno essere preventivamente concordate tra le Parti.
4. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei Risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo e si impegnano a darne evidenza, anche tramite l'utilizzo dei propri loghi.

5. Le Parti si obbligano ed impegnano, per parte propria nonché per i propri dipendenti, consulenti e risorse di cui ciascuna è responsabile, a:
 - mantenere riservate tutte le informazioni, i dati ed i documenti di natura confidenziale di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza, nell'ambito del presente Accordo;
 - a non divulgarli a terzi in alcun modo né in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente connessi e necessari all'esecuzione del presente Accordo, anche successivamente alla cessazione del rapporto dallo stesso disciplinato.
6. L'obbligo non concerne le informazioni che siano già di dominio pubblico al momento della divulgazione, o che lo divengano per cause non imputabili a una violazione del presente Accordo da parte della Parte ricevente, o che debbano essere comunicate in forza di obblighi di legge, regolamenti o provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa.

Art. 8 – Responsabilità verso terzi

1. Le Parti utilizzeranno la massima diligenza e le necessarie cautele al fine di evitare il verificarsi di danni a opere, persone o cose durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo, mettendo in atto tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii. Ciascuna Parte garantisce, altresì, che il personale assegnato per lo svolgimento delle attività del presente Accordo gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni presso l'INAIL o altra rinomata compagnia assicuratrice.
2. Le Parti, pertanto, si assumeranno ogni responsabilità, limitatamente alle specifiche attività di competenza di ciascuna, per casi di infortuni e danni, documentalmente provati, circostanziati ed accertati, arrecatisi reciprocamente e/o a terzi per dolo o colpa grave nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente Accordo. Ciascuna delle Parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso i terzi, per danni a persone e cose dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere.
3. Il personale di tutte le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto della normativa in materia di tutela per la salute e sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii., osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Gli obblighi previsti dall'art. 26 del citato decreto e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile dell'ente di provenienza.

Art. 9 – Trattamento dati personali

1. Le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati personali eventualmente acquisiti durante lo svolgimento delle attività progettuali o comunque raccolti in relazione al presente Accordo, saranno trattati in osservanza del combinato legislativo di norme e principi fissati dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dal Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"). Il trattamento avverrà nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione ed integrità e sarà limitato esclusivamente al raggiungimento delle finalità dell'Accordo.
2. Le Parti adotteranno misure di sicurezza tecniche e organizzative idonee a prevenire accessi non autorizzati, perdita, distruzione o divulgazione dei dati personali, garantendo il rispetto dei diritti degli interessati. La comunicazione a terzi sarà consentita solo nei limiti previsti dalla legge o previo consenso dell'interessato.
3. Titolari del trattamento sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Art. 10 – Recesso e risoluzione dell'Accordo

1. Ciascuna Parte ha la facoltà di recedere al presente Accordo ovvero di risolverlo consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all'altra Parte tramite PEC con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.
2. Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto per le attività progettuali già eseguite o in corso

di esecuzione. In tal caso è fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in termini di Risultati, come definiti nel presente Accordo, e la Regione si impegna a rimborsare al CREA l'importo delle spese sostenute ed impegnate fino al momento del recesso o dell'anticipata risoluzione del rapporto.

Art. 11 – Disciplina delle controversie e foro competente

1. Le Parti si impegnano con spirito di collaborazione a risolvere e superare eventuali controversie e problemi operativi che dovessero insorgere durante lo svolgimento dell'attività.
2. Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, interpretazione, esecuzione, conclusione e risoluzione del presente Accordo, che non si siano potute definire con spirito di reciproca collaborazione in via stragiudiziale tramite bonario componimento, saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133 comma 1 lett. a) punto 2 del D. Lgs. n. 104/2010 s.m.i.
3. Le Parti scelgono e convengono sin d'ora che, per tutte le controversie relative al presente Accordo, sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

Art. 12 – Modalità di sottoscrizione, oneri fiscali a carico delle Parti e clausola d'uso

1. Il presente Accordo, costituito da un unico originale elettronico, sottoscritto dalle Parti in modalità digitale ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 comma 2-bis della legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. e del D. Lgs. n. 82/2005 ss. mm. e ii., è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente il presente Accordo, sono a carico della Parte richiedente.
2. Ai sensi dell'art. 2 parte I della Tariffa Allegato A del D.P.R. n. 642/1972, le spese relative all'imposta di bollo del presente Accordo sono a carico del CREA, che assolve l'onere in modo virtuale (euro 16,00 – sedici/00 ogni quattro pagine), ai sensi dell'autorizzazione n. 34200 del 03/05/2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione del Lazio – Ufficio Gestioni Tributi.

Art. 13 – Comunicazioni e notifiche

Ogni comunicazione e notifica connesse all'esecuzione del presente Accordo dovrà essere inviata dalle Parti rispettivamente ai seguenti indirizzi:

Regione del Veneto - Direzione Sviluppo rurale e Agroambiente:
adgsr.agroambiente@pec.regione.veneto.it

CREA:
aa@pec.crea.gov.it e *crea@pec.crea.gov.it*

Art. 14 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli del presente Accordo, riguardo i rapporti tra le Parti, si rinvia alle vigenti disposizioni del Codice civile o ad altre leggi che risultino applicabili.

Letto, approvato e sottoscritto

Per la Regione del Veneto Direzione Sviluppo Rurale e Agroambiente	Per il Consiglio per la Ricerca in agricoltura l'analisi dell'Economia Agraria - CREA
Il Direttore _____	Il Direttore Generale _____

Documento sottoscritto con firma digitale, ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 ss. mm. e ii. e dell'art. 15 comma 2 bis della L. n. 241/1990 ss. mm. e ii., in difetto di contestualità spazio-temporale e successivamente archiviato a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 Codice civile.